

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Pietro Spera Giudice

Dott. Cristina Tabacchi Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento

Vista l'istanza di fallimento presentata da Fallimento GUIDO VENEZIANI EDITORE S.p.a. nei confronti di GRAFIN S.a.s. di Gianmaria BASILE nonché del socio accomandatario suddetto udito il giudice relatore in camera di consiglio;

rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato e che alle udienze del 20 luglio e del 14 settembre 2022 è comparso e si è costituito il legale della società debitrice;

rilevato che con memoria difensiva del 19 luglio 2022 la debitrice ha contestato l'esistenza di uno stato di insolvenza ed ha affermato di non rientrare nel novero dei soggetti fallibili in quanto asseritamente nel possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all'art. 1 comma 2 della L. Fall.

Che quanto allo stato di insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'inadempimento del credito del fallimento istante, portato da Ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. immediatamente esecutiva, cui sono seguite esecuzioni infruttuose sia nei confronti della società che del socio accomandatario.

Sotto questo profilo l'insolvenza è contestata nel senso che la debitrice osserva come l'inadempimento derivi non dalla mancanza di liquidità (pur essendo un dato di fatto che la società non ha beni aggredibili) ma dalla volontà di non adempiere un debito che è fortemente contestato (essendo stata l'Ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di Appello).

Altro argomento riguarda l'esistenza di un credito - ammesso al passivo del fallimento a seguito di opposizione allo stato passivo conclusasi vittoriosamente, e di importo assai maggiore di quello di cui si tratta - in capo al socio accomandatario nei confronti del Fallimento istante, con operatività dell'istituto della compensazione.



Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento.

Innanzitutto sussista la legittimazione attiva di parte ricorrente stante che tra i fatti esteriori rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento rientra l'inadempimento anche di un solo debito se esso si manifesta con un peculiare carattere di esteriorità che in modo non equivoco dimostri l'esistenza di un patrimonio in dissesto.

E' pacifico, come sottolineato anche nella giurisprudenza più recente (Cass. 576/2015, Cass. 30827/2018) che l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Nel caso di specie oltre il credito è fondato su titolo esecutivo (stante la natura provvisoriamente esecutivo dell'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.) e non paiono - anche considerando le argomentazioni portate dall'atto di appello - esservi ragioni di manifesta infondatezza o irragionevolezza della decisione impugnata.

Certamente poi il credito non può dirsi estinto per compensazione, stante il chiaro disposto dell'art. 2271 c.c. che esclude espressamente la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che ha verso il socio ( cfr. anche Cass. 1274/1991 e Cass. 6650/2018).

Al tempo stesso però tale presupposto (ovvero l'esistenza di un credito non accertato definitivamente) non può certamente costituire l'unica ragione fondante la dichiarazione di insolvenza che deve necessariamente tenere conto anche di altri fattori.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza deve essere manifesto, ossia deve aver comportato ritardi nei pagamenti delle obbligazioni assunte, lasciando di fatto libero l'imprenditore di gestire in via autonoma eventuali problemi finanziari che, comunque, non si ripercuotono all'esterno dell'impresa stessa. Solo nel momento in cui l'insolvenza si manifesta all'esterno il legislatore considera pericolosa tale situazione, disponendo, quindi, che la società sia dichiarata fallita – al ricorrere degli altri presupposti di legge – o, diversamente, soggetta ad altre procedure concorsuali.

Nel caso di specie tale “ripercussione esterna” dell'insolvenza pare essersi significativamente manifestata: le esecuzioni hanno dato esito negativo e – soprattutto - è la stessa società ad argomentare nel senso che *“non può escludersi che, a seguito del riparto, il credito del sig. Basile possa trovare soddisfazione, quanto meno parziale, ma comunque sufficiente ad estinguere la posizione, allo stato creditoria, dell'odierno istante”*, così implicitamente ammettendo essere la società del tutto priva di risorse, che potrebbe ricavare solo da un apporto del socio accomandatario.



E' la stessa difesa della debitrice ad affermare, poi, che la società è inattiva da molti anni, che negli ultimi tre anni ha avuto ricavi inesistenti, ha ben pochi beni strumentali peraltro di valore modesto ed è priva di magazzino, il fatturato /volume di affari è pari a 0, l'unico cespite è ormai ammortizzato dal 2018, l'ultima attività protocollata al registro delle imprese risale al 2011, non ci sono dipendenti.

Nella sostanza emerge il quadro di una società del tutto priva di risorse, per la quale in debito superiore a 100.000 euro quale quello di parte istante, seppure unico, può costituire un ostacolo insormontabile che conduce ad una incapacienza irreversibile.

Si noti poi che risulta un debito tributario di circa 28.000 euro e – soprattutto – nessuna prova è stata fornita del fatto che negli ultimi tre anni la società non abbia avuto un indebitamento complessivo superiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. comma L.F.

La società, mentre deposita dichiarazioni e Iva e dichiarazioni dei redditi per dimostrare l'assenza di attività si limita ad affermare - senza fornire prova alcuna – che *“contesta che la Grafìn abbia superato la soglia di € 500.000”*, laddove è invece pacifico che tale contestazione è irrilevante, gravando sul debitore la prova del mancato superamento delle soglie.

ritenuto che il Curatore, nominato in dispositivo, sia persona qualificata ai sensi dell'art.28, lettera a) l. fall. come risulta dalla sua abilitazione professionale e dalla pregressa esperienza e collaborazione quale curatore in altre procedure concorsuali

P.Q.M.

Il Tribunale,

Visto l'art.16 L.F.

Dichiara, ad ogni effetto di legge, il fallimento di GRAFIN S.a.s. di Gianmaria Basile c.

con sede in GENOVA, via Roma 2/22

e del socio illimitatamente responsabile

BASILE Gianmaria

Nomina, quale giudice delegato alla procedura il giudice relatore, dott.ssa Cristina Tabacchi;

Nomina quale curatore il dott. Angelo ROSSO

ORDINA

alla società fallita e per essa all'amministratore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo (salve diverse indicazioni)

nella stanza del G.D. il giorno 7/12/2022 ore 10.00

ASSEGNA



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza come infra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal Curatore (si avverte sin d'ora che domande di insinuazione inviate con mezzi diversi da quello indicato non saranno prese in considerazione);

DISPONE

che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti dall'art. 17 R.D. 267/1942 ed in particolare alla comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese competente per la annotazione.

Autorizza la prenotazione a debito ex art.146 del D.P.R. 30.5.2002 n.115.

Autorizza fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento

Così deciso in Genova nella Camera di consiglio della Settima Sezione civile il 19/09/2022

Il Presidente

Dott. Roberto Braccialini

